

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Commissione

ECU.....	1
Aiuti di Stato (articoli 92-94 del trattato CEE) — Comunicazione destinata, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al disegno di legge della regione Campania «Provvedimenti urgenti per sostegno produzione susine».....	2
Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2

Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 19 maggio 1982, nella causa 84/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale della High Court of Justice, Queens's Bench Division, Commercial Court): Staple Dairy Products Limited contro Intervention Board for Agricultural Produce	3
Sentenza della Corte, del 25 maggio 1982, nella causa 96/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi	3
Sentenza della Corte, del 25 maggio 1982, nella causa 97/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi	3
Sentenza della Corte, del 25 maggio 1982, nella causa 100/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi	4
Sentenza della Corte, del 26 maggio 1982, nella causa 149/79: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio; intervenienti: Repubblica federale di Germania, Repubblica francese e Regno Unito	4
Causa 152/82: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix del 4 ^{ème} Canton di Bruxelles, con sentenza 11 dicembre 1981, nel procedimento S. Forcheri e sua moglie, nata M. Marino, contro 1. Stato belga, 2. ASBL Institut supérieur de science humaines appliquées — École ouvrière supérieure	5
Causa 157/82: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation della Repubblica francese, con sentenza 14 aprile 1982, nel procedimento M. A. Verheezzen, divorziata Muller, contro J. W. S. Muller	5
Causa 158/82: Ricorso della Commissione della Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 26 maggio 1982	6
Causa 162/82: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Strasburgo (giudice penale in materia contravvenzionale), con sentenza 15 marzo 1982, nella causa Directeur des douanes et des droits indirects contro Paul Cousin e altri	6
Causa 163/82: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 1° giugno 1982	6
Causa 166/82: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 4 giugno 1982	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

24 giugno 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,0176	Dollaro USA	0,960786
Franco belga e lussemburghese fin.	49,3363	Franco svizzero	2,00631
Marco tedesco	2,36257	Peseta spagnola	106,791
Fiorino olandese	2,61045	Corona svedese	5,85887
Sterlina inglese	0,550909	Corona norvegese	5,99530
Corona danese	8,15707	Dollaro canadese	1,22836
Franco francese	6,55448	Scudo portoghese	80,1295
Lira italiana	1332,37	Scellino austriaco	16,6216
Sterlina irlandese	0,686521	Marco finlandese	4,54836
Dracma greca	66,5362	Yen giapponese	243,559
		Dollaro australiano	0,937809
		Dollaro neozelandese	1,29138

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

(Articoli 92-94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione destinata, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al disegno di legge della regione Campania «Provvedimenti urgenti per sostegno produzione susine»

La Commissione ha avviato avverso la misura sopra citata la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE: concessione di 257 milioni di Lit a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori di susine. Tale importo sarà utilizzato dai predetti organismi per concedere una sovvenzione di 11 000 Lit per ogni quintale di susine conferito dagli agricoltori soci di cooperative e/o delle associazioni in questione durante il 1980.

Nel quadro della suddetta procedura, e in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato CEE, la Commissione intima a tutti gli interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni sul disegno di legge in oggetto entro 4 settimane a decorrere dalla presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
rue de la Loi, 200,
B-1049 Bruxelles.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione 23 giugno 1982, ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario indumenti per bambini tessuti delle sottovoci 61.02 A e 61.04 A della tariffa doganale comune, categoria 80, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data di adozione della presente decisione sino al 30 ottobre 1982.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 19 maggio 1982

nella causa 84/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale della High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court): Staple Dairy Products Limited contro Intervention Board for Agricultural Produce (*)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 84/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la Staple Dairy Products Limited e l'Intervention Board for Agricultural Produce, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo agli effetti del sistema monetario europeo nell'ambito della politica agricola comune (GU n. L 84, pag. 1), così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1264/79 e (CEE) n. 1011/80 del Consiglio rispettivamente del 25 giugno 1979 (GU n. L 161, pag. 1) e del 23 aprile 1980 (GU n. L 108, pag. 3), nonché sulla validità del regolamento (CEE) n. 846/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto riguarda, per il Regno Unito, la soppressione degli importi compensativi monetari in taluni settori e la loro introduzione in altri settori (GU n. L 91, pag. 1), la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere A. Van Houtte, ha pronunciato, il 19 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1011/80 del Consiglio del 23 aprile 1980, ha confermato retroattivamente l'applicazione da parte dell'autorità nazionale competente degli importi compensativi monetari alle esportazioni di prodotti lattiero-caseari dal Regno Unito verso altri Stati membri effettuate tra il 1° ed il 25 aprile 1980, autorizzate in conformità al regolamento della Commissione (CEE) n. 846/80, cioè in rapporto all'UCE e tenuto conto della franchigia dell'1,50 %, con riserva tuttavia dei diritti definitivamente costituiti a favore degli operatori da parte delle decisioni individuali adottate tra il 1° ed il 25 aprile 1980 dall'autorità nazionale competente.

(*) GU n. C 116 del 19. 5. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 maggio 1982

nella causa 96/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (*)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 96/81, Commissione delle Comunità europee (agente: Robert Caspar Fischer, assistito dal sig. Auke Haagsma) contro il Regno dei Paesi Bassi (agente: Adriaan Bos), avente ad oggetto di far riconoscere che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ad un obbligo ad esso incombente in forza del trattato CEE non adottando nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 75/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque da bagno (GU n. L 31 del 1976, pag. 1), la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco e A. Touffait, presidenti di sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 25 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Omettendo di adottare, nel termine stabilito, le norme necessarie per assicurare l'applicazione completa della direttiva 75/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque da bagno, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato che istituisce la Comunità economica europea
2. Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(*) GU n. C 114 del 16. 5. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 maggio 1982

nella causa 97/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (*)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 97/81, Commissione delle Comunità europee (agente: Robert Caspar Fischer, assistito dal

(*) GU n. C 114 del 16. 5. 1981.

sig. Auke Haagsma) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: Adriaan Bos), avente ad oggetto di far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ad un obbligo ad esso incombente in forza del trattato CEE non adottando nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva n. 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità richiesta delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua alimentare negli Stati membri (GU n. L 194, pag. 26), la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco e A. Touffait, presidenti di sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 25 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Omettendo di attuare, nel termine stabilito, le disposizioni necessarie per assicurare la completa applicazione della direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, n. 75/440/CEE concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua alimentare negli Stati membri, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del trattato che istituisce la Comunità economica europea.*
2. *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 maggio 1982

nella causa 100/81: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (*)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 100/81, Commissione delle Comunità europee (agente: Robert Caspar Fischer, assistito dal sig. Auke Haagsma) contro il Regno dei Paesi Bassi (agente: Adriaan Bos), avente ad oggetto un ricorso mirante a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE non adottando nel termine stabilito le norme necessarie per conformarsi alla direttiva n. 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novem-

bre 1974, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel campo dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308, pag. 18), la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco e A. Touffait, presidenti di sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: F. Capotorti, cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 25 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non adottando nel termine stabilito le norme necessarie per conformarsi alla direttiva n. 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel campo dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308, pag. 18), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato.*
2. *La convenuta è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 26 maggio 1982

nella causa 149/79: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio; intervenienti: Repubblica federale di Germania, Repubblica francese e Regno Unito (*)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 149/79, Commissione delle Comunità europee (agente: Jean Amphoux, assistito dal sig. Louis Dubouis, professore alla facoltà di diritto e di scienza politiche dell'Università di Aix-Marseille III) contro Regno del Belgio (agente: Robert Hoebaer); intervenienti: Repubblica federale di Germania (agenti: G. Guillaume; agente supplente: P. Moreau Defarges) e Regno Unito (agente: W. H. Godwin), avente ad oggetto un ricorso mirante a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 48 del trattato CEE, nonché dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, imponendo la condizione della cittadinanza per l'accesso a degli impieghi che non rientrano nell'articolo 48, paragrafo 4, del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione; P. Pescatore, Macken-

(*) GU n. C 125 del 26. 5. 1981.

(*) GU n. C 263 del 18. 10. 1979.

zie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: S. Rozès; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 26 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Imponendo o permettendo di imporre il requisito della cittadinanza per l'accesso agli impieghi di cui si tratta nei rapporti depositati dalle parti il 29 e il 30 ottobre 1981, diversi dagli impieghi di controllore capo di ufficio tecnico, controllore principale, controllore dei lavori, controllore degli inventari e custode di notte, dell'amministrazione comunale di Bruxelles, nonché di architetto delle amministrazioni comunali di Bruxelles e di Auderghem, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE.*
2. *Il Regno del Belgio sopporterà la metà delle spese sostenute dalla Commissione. Le parti intervenienti supporteranno le loro proprie spese.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta della Justice de Paix del 4ème Canton di Bruxelles, con sentenza 11 dicembre 1981, nel procedimento S. Forcheri e sua moglie, nata M. Marino, contro 1. Stato belga, 2. ASBL Institut supérieur de sciences humaines appliquées — École ouvrière supérieure

(Causa 152/82)

Con sentenza 11 dicembre 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1982, nel procedimento S. Forcheri e sua moglie, nata M. Marino, residenti a Linkebeek, contro 1. Stato belga, rappresentato dal ministro dell'éducation nationale et de la culture française, 2. ASBL Institut supérieur de sciences humaines appliquées — École ouvrière supérieure, di Anderlecht, la Justice de Paix del 4ème Canton di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

a) Prima questione, in via principale

Se nel diritto comunitario ed in particolare con riferimento al principio di non discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, principio sancito tra l'altro dall'articolo 7 del trattato CEE e, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, dagli articoli 48 e 49 del trattato CEE all'articolo 12 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 feb-

braio 1976 nonché all'articolo 12 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sia legittima la richiesta, nel Belgio, di corrispondere il «minerval étudiants étrangers», cui non sono assoggettati gli studenti belgi e lussemburghesi, da parte di studenti che sono familiari dei dipendenti della Comunità europea, cittadini di uno Stato membro e residenti in Belgio in quanto il loro congiunto vi deve risiedere per la sua attività al servizio di una delle istituzioni della Comunità europea.

b) Seconda questione, in via subordinata.

Se il rifiuto di concedere l'esonero da detto «minerval étudiants étrangers» opposto agli studenti sopra descritti e motivato col fatto che il loro congiunto in quanto dipendente delle Comunità europee non versa imposte al tesoro belga, sia contrario all'articolo 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation della Repubblica francese, con sentenza 14 aprile 1982, nel procedimento M. A. Verheezzen, divorziata Muller, contro J. W. S. Muller

(Causa 157/82)

Con sentenza 14 aprile 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1982, nel procedimento M. A. Verheezzen, divorziata Muller, residente a Rotterdam, contro J. W. S. Muller, residente a Rotterdam, la Cour de Cassation della Repubblica francese ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 vada applicata alla richiesta di munire di formula esecutiva un atto autentico stipulato tra due coniugi in pendenza di divorzio e contenente convenzioni relative all'obbligo alimentare in previsione della sentenza di divorzio.
2. In caso di soluzione affermativa e qualora l'atto contenga ad un tempo le suddette convenzioni e clausole relative allo stato della persone o alla liquidazione del regime matrimoniale, se la formula esecutiva possa essere concessa, a norma della convenzione di Bruxelles, per le sole convenzioni attinenti l'obbligo alimentare, ed in quali concizioni possa operarsi la scissione tra i due tipi di clausole.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 26 maggio 1982

(Causa 158/82)

Il 26 maggio 1982 la Commissione delle Comunità europee ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Danimarca, riscuotendo un diritto di controllo sanitario all'importazione di arachidi e di prodotti a base di arachidi da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli articoli 9 e 13 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- porre le spese del giudizio a carico del Regno di Danimarca.

Mezzi e principali argomenti dedotti

Il diritto di controllo sanitario per le arachidi e i prodotti a base di arachidi, istituito con decreto ministeriale 7 gennaio 1971, è un onere pecuniario imposto unilateralmente e che colpisce le merci di cui trattasi all'atto dell'importazione. Tale diritto non viene riscosso come corrispettivo di un servizio reso all'importatore, né rientra in un regime generale di tributi interni.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Strasburgo (giudice penale in materia contravvenzionale), con sentenza 15 marzo 1982, nella causa Directeur des douanes et des droits indirects contro Paul Cousin e altri

(Causa 162/82)

Con sentenza 15 marzo 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1982, nella causa Directeur des douanes et des droits indirects, Parigi, contro

1. Paul Cousin e Società Woehl et Cie,
2. Joseph Deltour,
3. Pierre Allenbach e SA Allenbach,
4. Paul Leclair e SA Éts tricotage mécanique de marmoutier,
5. Jean Schmitt e Società Heppner,
6. Jean-Daniel Seegmuller e SA Transports Seegmuller,
7. H. Hasenach e Società Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Göbel (WGF),

il Tribunal de police di Strasburgo (giudice penale in materia contravvenzionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia della Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'interpretazione del trattato CEE, e in particolare quella dell'articolo 30 dello stesso, porti a ritenere che il requisito posto dal regolamento (CEE) n. 749/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, agli articoli 1 e 2 onde attribuire ad alcuni prodotti tessili la qualificazione giuridica, in riferimento alla normativa doganale, di prodotto originario di uno Stato membro della CEE, costituisca una misura equivalente ad una restrizione quantitativa.

Ricorso contro la Repubblica italiana, presentato il 1° giugno 1982 della Commissione delle Comunità europee

(Causa 163/82)

Il 1° giugno 1982 la Commissione delle Comunità europee rappresentata e difesa dal proprio consigliere giuridico, avvocato Armando Toledano Laredo, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, edificio Jean Monnet — Kirchberg, presso il dott. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni necessarie per ottemperare alla direttiva 76/207/CEE (*) del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, è venuta meno ad un obbligo che le incombe in forza del trattato;
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti

La legge italiana n. 903 del 9 dicembre 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro recepisce nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni degli articoli 5 e 6 della direttiva in una misura e in un modo non conformi allo spirito e alla lettera dello strumento comunitario. La legge in parola riguarda infatti talune condizioni di lavoro, ma non tutte le condizioni di lavoro. In conseguenza, le disposizioni della direttiva non sono state completamente recepite in quanto:

- la nozione di condizioni di lavoro è limitata, e
- il sistema di ricorsi previsto dall'articolo 15 della legge n. 903 riguarda unicamente i «comporta-

(*) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

menti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 (accesso al lavoro) e 5 (divieto di adibire le donne al lavoro in determinate ore nelle aziende manifatturiere)».

Inoltre, la legge n. 903 contravviene all'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE in quanto non concede al padre o alla madre su un piano di parità il diritto al congedo obbligatorio di tre mesi a decorrere dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia adottiva o nella famiglia cui esso è stato affidato.

Ricorso contro la Repubblica italiana, presentato il 4 giugno 1982 della Commissione della Comunità europee

(Causa 166/82)

Il 4 giugno 1982 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Gianluigi Campo-grande, consigliere giuridico, in qualità di agente, con

domicilio eletto presso il dott. Oreste Montalto, del servizio giuridico della Commissione, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica italiana, applicando il sistema di fissazione del prezzo di vendita del latte alla produzione istituito con legge n. 306/75, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
- b) condannare la Repubblica italiana alla rifusione della spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti addotti

Incompatibilità della legislazione italiana con l'organizzazione comune del mercato nel settore del latte ... (regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio) ⁽¹⁾: la Commissione ricorda la sentenza della Corte nella causa 10/79 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1978, pag. 3301.

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

